

JOBS ACT/ La nuova versione del rapporto di lavoro nel dlgs sulle tipologie contrattuali

Apprendisti sui banchi di scuola Percorso professionalizzante per chi è vicino alla maturità

DI DANIELE CIRIOLI

Un miniapprendistato per i giovani vicini alla maturità. Previa sottoscrizione di un protocollo con la scuola, infatti, i datori di lavoro potranno assumere giovani iscritti al quarto e al quinto anno degli istituti tecnici e professionali con contratto di apprendistato della durata massima di tre anni, per la specializzazione professionale. A prevederlo è la bozza di decreto attuativo del Jobs Act (statuto lavori), approvata venerdì dal consiglio dei ministri, nella parte relativa alle modifiche del contratto di apprendistato.

Apprendistato più semplice. La riforma non tocca la tradizionale tripartizione dei percorsi di apprendistato e si preoccupa principalmente d'intervenire sul primo e terzo tipo, quelli che finora hanno avuto scarso uso applicativo rispetto all'apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere) risultato il preferito dalle aziende. Le modifiche riguardano le procedure relative agli adempimenti legati alla formazione dei giovani, elemento che resta fondamentale nel contratto, caratterizzandolo per questo a «contenuto formativo».

Apprendistato per il diploma. Il primo tipo di apprendistato (per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale) è strutturato in modo tale da coniugare la formazione sul lavoro (cioè in azienda) con quella svolta dalle istituzioni formative. La novità è la duplicazione dei percorsi:
a) quello tradizionale, praticabile in tutti i settori di attività e rivolto ai giovani che hanno compiuto 15 anni d'età e fino al compimento

dei 25 della durata massima di tre anni per la componente formativa ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale professionale;

b) quello nuovo (una sorta di «minipercorso»), di durata non superiore a tre anni, e rivolto ai giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali allo scopo di far loro acquisire ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle del regolamento scolastico, utili anche al conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore.

Per l'attivazione del «minipercorso», il datore di lavoro deve preliminarmente sottoscrivere un protocollo con l'istituto presso il quale è iscritto lo studente, secondo uno schema che sarà definito con decreto dal ministro del lavoro. Il decreto dovrà fissare anche contenuti e durate degli obblighi formativi per il datore di lavoro. In ogni caso, la formazione esterna all'azienda si svolgerà nella scuola dove risulta iscritto lo studente (ciò semplifica tanto la procedura), senza erogazione di retribuzione (salvo diversa previsione dei contratti collettivi); mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, il lavoratore riceverà una retribuzione pari al 10% di quella normale.

Apprendistato di alta formazione. Del terzo tipo di apprendistato (per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi dottorati di ricerca, diplomi degli istituti tecnici superiori, nonché praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche), la riforma conferma l'appli-

Il mini-percorso di specializzazione	
Chi interessa	I giovani iscritti al quarto e al quinto anno degli istituti tecnici e professionali
Durata	Massimo tre anni
Finalità	Acquisire competenze tecnico professionali (in azienda) ulteriori rispetto a quelle scolastiche, utili anche a conseguire un certificato di specializzazione tecnica superiore
Formazione	È definita e svolta presso l'istituto scolastico dove è iscritto il giovane

cabilità in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per i giovani d'età compresa tra 18 e 29 anni in possesso di diploma d'istruzione secondaria superiore o professionale. Anche in questo caso tuttavia, al fine di semplificare la messa in opera, prevede che il datore di lavoro debba prima sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa o ente di ricerca presso cui risulta iscritto lo studente da assumere, secondo procedure e modi (schema) che verranno stabiliti dal ministro del lavoro con apposito decreto.

—© Riproduzione riservata—

